

Legge regionale 17 agosto 2004 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale.

Art. 19

(Modifiche della legge regionale 8/2001)

1.

(ABROGATO)

(1)

2.

(ABROGATO)

(2)

3. All'articolo 6 della legge regionale 8/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 23/2001, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:<<2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 si applicano anche qualora le prestazioni di cui alle rispettive lettere a), b) e c) vengano effettuate all'estero.>>;

b) al comma 3, dopo le parole: <<comma 2>> sono aggiunte le seguenti: <<e al comma 2 bis>>;

c) al comma 5, dopo la parola: <<donatore>> sono aggiunte le parole: <<di organo>>;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:<<6. La misura dei rimborsi e dei contributi di cui ai commi 2 e 2 bis, nonché le modalità per usufruire dei medesimi, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 8, comma 11, L. R. 6/2013

2 Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera r), L. R. 17/2014